

## **PROFESSIONE FORENSE (ORDINAMENTO, PREVIDENZA E DEONTOLOGIA) - disciplinare avvocati – principio del *non bis in idem* - approfondimento**

Il principio sancito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo riguardo alla non sovrapposibilità di giudizi e sanzioni di tipo afflittivo trova applicazione anche per il giudizio disciplinare a carico di avvocati.

Con riguardo alla nota sentenza della CEDU 4 marzo 2014 – nota come sentenza Grande Stevens – merita uno specifico approfondimento la tematica circa i corollari interpretativi ed applicativi conseguenti al divieto di cumulo di sanzioni “sostanzialmente” penali (c.d. *ne bis in idem*), in particolare se i principi di fondo enunciati in tale pronuncia operino anche nel caso di cumulo di sanzione penale e disciplinare, soprattutto ove quest'ultima abbia una portata particolarmente afflittiva. Alcuni studi mirano a sostenere la piena cumulabilità, anche dopo la sentenza “Gabetti-Grande Stevens”, tra sanzione disciplinare e penale, avendo le stesse diverse finalità e diversi valori da tutelare, salvo casi-limite (es. in materia di sanzioni disciplinari carcerarie). In realtà, la prospettiva – che tende a ridurre e limitare la portata del principio – muove dalla interpretazione dell'intervento del giudice dei diritti umani come affermazione relativa alla non sovrapposibilità di sanzioni sostanzialmente afflittive; per contro, la portata del principio appare ben più ampia, riguardando una garanzia comune a tutti i rami del diritto, che impone il divieto di sanzionare più volte un'identica condotta già contestata nel concreto a seguito di una diversa valutazione o configurazione giuridica. Vero è che le applicazioni pratiche hanno riguardato essenzialmente la inammissibilità di sanzioni sostanzialmente assimilabili ad una pena, sì che le distinzioni operate di volta in volta dagli interpreti hanno riguardato la natura, afflittiva o meno, della specifica sanzione, ovvero il suo carattere definitivo, o cautelare e meramente provvisorio; non di meno, la tematica del *non bis in idem* ha trovato ingresso, via via, in una gamma variegata di fattispecie, sottoposte a giudici di diversi gradi e in giudizi di differenti materie. Si è quindi consolidata una definizione ben più allargata e generale del principio, nel senso che il divieto ha riguardato, oltre alla sanzione irroganda e il suo carattere – afflittivo, definitivo ecc. -, anche lo stesso giudizio, e cioè la sottoposizione del medesimo soggetto a diversi giudizi per uno stesso fatto, ritenuto, o comunque contestato, come illecito (per es. in materia di procedimento disciplinare a carico di lavoratori subordinati, ivi compresi i pubblici dipendenti nell'ambito di rapporti contrattualizzati o anche esclusi dalla privatizzazione). In particolare, una attenta riflessione deve riferirsi al caso di giudizio disciplinare a carico di avvocati, già attinti da indagine e giudizio penale, ove sussista identità fra le condotte contestate nei diversi ambiti.

Si pone, per questo profilo, la constatazione per cui, avendo avuto luogo e definizione il procedimento penale, i medesimi fatti non sono suscettibili di formare ulteriore oggetto di procedimento disciplinare, cioè di procedimento potenzialmente volto ad esiti sanzionatori, stante il principio del *ne bis in idem* inteso in

# Studio Legale Morcavallo

---

senso processuale; tanto è affermato in sede sovranazionale con effetto rilevante sul piano nomopietico (vedansi, *ex aliis*: Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 4 marzo 2014 nel giudizio *Grande Stevens c. Italia*; Corte E.D.U. 20 maggio 2014, *Nikanen c. Finlandia*; Corte E.D.U. 27 novembre 2014, *Luky Dev c. Svezia*; cfr. altresì, in senso conforme nell'ambito della giurisprudenza interna, Trib. Brindisi, sent. 17 ottobre 2014). La garanzia si incentra dunque sulla stessa sottoposizione a giudizio, oltre che sulla irrogazione della sanzione.

Non potrebbe sostenersi, dunque, che un giudizio disciplinare potrebbe comunque avere giustificazione in esito alla condanna penale, in relazione ad un'esigenza propria del rapporto giuridico che in qualche misura sia interessata dal fatto contestato; ed infatti quel che conta è che il medesimo fatto non sia causa di più di un giudizio, non tanto per una esigenza di ordine pubblico o per la inammissibilità di una duplicazione di pena (sanzione penale più sanzione disciplinare fortemente afflittiva), quanto per la inammissibilità in sé – in relazione alla salvaguardia di diritti fondamentali, spettanti a prescindere dalla titolarità di un rapporto giuridico – di un giudizio ulteriore per uno stesso fatto. Peraltro, l'ordinamento dispone di meccanismi tipici per estendere – nell'ambito di un unico giudizio – la effettività della sanzione irrogata, sì che, per esempio, la sentenza di condanna penale può prevedere sanzioni accessorie che incidono in senso "disciplinare", secondo diverse gradualità che possono consistere nella inibizione della professione. Inoltre, la inammissibilità del secondo giudizio non implica distorsioni in senso opposto, nel senso cioè di impedire il giudizio penale una volta definito quello disciplinare, poiché, secondo un elementare criterio processuale conosciuto ed applicato in diversi ambiti, il giudizio disciplinare deve essere immediatamente sospeso appena si rilevi o si ipotizzi la illiceità penale del fatto.

[approfondimento a cura dell'avvocato Francesco Morcavallo]